TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0251**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

N. Joppi
251

Costituzioni
per le Terziarie Domenicane
dette Le Poverelle del Convento di S.a Catterina di Siena
in Borgo di Cisis a Udine

Terciarie

Costituzioni per le ~~[illegible]~~ Dominicane
del Conuento di S. Caterina
d' Udine.

/ Simonela

Il zelo Pastorale di Monsig.r Ill.mo, e Rev.mo Daniello Delfino Patriarca d'Aquileia, inteso mai sempre alla riforma della propria Diocese, singolarmente applicossi al regolamento di varj Conservatorj, á niuna delle Religioni approvate aggregati. Uno fù questi delle Pouerelle di S. Caterina da Siena d'Udene, in cui giudicó spediente d'introdurre tal tenore di vita, che alla condizione, e forze di quelle, che l'habitauano fosse meno grauoso, ed al loro spirituale vantaggio più accomodato. A tal fine volle, che fatta fusse scelta d'una di quelle Regole, che dall'Apostolica Sede meritavonsi l'approuatione ad oggetto, che professandola venissero le mentouate Pouerelle ad esser membra d'una qualche Religione, ed á parteciparne in conseguenza li priuilegi. Fù dal Prelato commesso tal carico al P. F. Giambattista Contarini Domenicano Osservante, che prescelse fra le molte Regole le Costitutzioni delle Terziarie di S. Domenico: le trasse fedelmente dalla Bolla di Papa Innocenzo **VII**, che con Apostolica autorità le confermo. La Bolla comincia: Sedis Apostolicæ, fù segnati á di 26 di Giugno del 1405, e vien riportata nel secondo Tomo del Bollario Domenicano stampato ultimamente in Roma dal P. Maestro Fr. Antonino Bremond. Alle sudette breui Constituzioni contenute nella citata Bolla di Papa Innocenzo aggiunse per chiarezza maggiore lo stesso Padre altre ordinazioni, ó sieno altre dichiarazioni prese dalla Regola di S. Domenico, come rileuare ageuolmente potrassi da chiunque farne volesse minuto confronto.

Supposto l'Abito Domenicano, che tutte le Bolle Pontificie, e decreti della Sacra Congregazione suppongono, e dichiarano consister specialmente nello Scapulare, come può uedersi nel Trattato delle Terziarie di S. Domenico del P. F. Simone Candellini stampato in Venezia nel 1686; supposto il voto semplice di Castità richiesto espressamente dalla Bolla di Leone **X**, che poco poi riferiremo, e da altri Decreti; supposta per fine

posto che poco il Confessione la

La Professione dell'altre infrascritte Constituzioni, le Nouvelle di detto Conservatorio tosto s'intendono aggregatte in qualità di Terziarie alla Religione Domenicana, come vere membra della medesima, partecipano per conseguenza de privileggj, Indulgenze, et altri fauori spirituali di detto Ordine, e di quelli eziandio di tutte le Religioni, colle quali la Domenicana gode communicazione. Che tosto sieno membra della Religione Domenicana apparisce dalle parole della Bolla: Exponi nobis fecisti di Giulio II, data l'anno 1510, che sono le seguenti: Sorores tertij Ordinis B. Dominici collegialiter uiuentes.... tanquam dictę Religionis membra gaudeant omnibus priuilegijs actiue, et passiue, quibus Fratres Ordinis gaudent. La partecipazione de priuileggj spirituali della Religione Domenicana fu alle Terziarie concessa da Sisto IV nella Bolla: Sacri Predicatorum del anno 1479, che dice: Statuimus, quod personę utriusque sexus tertij Ordinis S. Dominici eisdem priuilegijs, et immunitatib, gratijs, fauorib, concessionib, facultatib, et indultis spiritualib, et temporalib, predicto Fratrum Predicatorũ Ordini, et illius Professorib per Predecessores nostros, et nos hactenus concessis, et imposterũ concedendis... libere, et licité uti possint, et debeant in omnib, et per omnia. Che inoltre partecipino le Terziarie sudette dell'Indulgenze, ed altri spirituali fauori delle Religioni, che colla Domenicana comunicano espressamente s'hà dalla Bolla di Leone X: cum inter cęteros, dell'anno 1513. Eccone le precise parole: Omnes, et singulas gratias, concessiones, Indulgentias, peccatorum remissiones, prerogatiuas, fauores, immunitates, esemptiones, facultates, priuilegia, indulta, tam spiritualia, quam temporalia, qualiacumq. illa sint, quę Minorum, Heremitarũ S. Augustini, Carmelitarũ, Seruorum, Minimorũ Ordinib, et illorũ Ecclesijs, Oratorijs, Domib... Fratrib, et Sororib, Monialib, et Conuersis, Oblatisq. ac utriusq. sexus Tertij habitus nuncupatis, a Predecessorib nostris Romanis

Pontifi

Pontificiis aut a nobis, nostrisq. Successoribus, aut aliis auctoritatem habentibus, coniunctim, uel diuisim, in genere, uel in specie concessa sunt, aut in posterum concedentur, illa omnia, et singula, ac si nominatim exprimerentur, Ordini Praedicatorum... ac utriusq. sexus personis de Apostolicae auctoritatis plenitudine communicamus, deq. nouo concedimus, et suffragari uolumus, ac si eisdem nominatim directe, et expresse concessa fuissent, aut in posterum concederentur. Per fine lo stesso Leone X esprese la necessità di portar l'habito, e del uoto semplice di castità per godere di tali priuilegij, dicendo: Collegialiter autem uiuentes, ac Mulieres uirginalem, seu celibem, aut castam uiduitatem expresso uoto, et sub dicto habitu uitam ducentes, priuilegiis, quibus Fratres Ordinis, cuius tertiae regulae habitum gestant, gaudere debeant. Tutte le sopracitate Bolle, ed altre a questo punto spetanti, uengono riferite, et essaminate dal sopramentouato Padre Candellini nel citato Trattato delle Terziarie di S. Domenico, cui per breuità si rimettiamo.

Incominciano le Constituzioni per le ~~[illegible]~~ Terciarie Domenicane della Città d'Vdene.

Dell'Vfficio del Coro.

Douvanno recitare ogni giorno nel Coro l'Vfficio della B.ª Vergine secondo il rito Domenicano; ne potra la Superiora escluderne alcuna, ne permettere, che vi manchi sotto qualunq. pretesto di lauoro, o d'altro, preciso il caso d'infermità, o d'altro ragioneuole impedimento.

Il Matutino, e Laudi si recitevanno alla mezza notte nelle solenità di Precetto dal giorno di tutti li Santi sino à Pasqua solamente. Ne giorni poi feriati da Pasqua sino ~~Pasqua~~ al giorno di tutti li Santi si recitera la sera; dalli Santi sino a Pasqua si recitera la Matina.

Quanto al'ora di recitarlo doueva variarsi secondo le stagioni; per modo pero tale, ch'abbiano almeno sette ore di riposo nell'Estate, e non piu di noue ore l'Inuerno.

Il rimanente del Vfficio si compartiva fra il giorno ad uso delle Religiose Coriste, come si spiegheva doppo nella distributione dell'ore.

Del Orazione Mentale.

Ogni giorno dopo il Matutino, o dopo Prima si fara mez'ora d'orazione mentale in Coro da tutte assieme; cosi pure altra mez'ora la sera dopo la Compieta.

Nelle Domeniche, Martedi, e Sabbato in uece dell'Orazione mentale della sera recitevanno insieme una terza parte del SS. Rosario.

Della Comunione.

La Confessione si fara regolarmente ogn'otto giorni, e la Comunione tutte le Domeniche, ed altre Feste di Precetto, come pure ne giorni de Santi del Ordine di S. Domenico, affine d'acquistare l'Indulgenza Plenaria. auuertendo pero, che se cadessero piu Feste addietro, vi debba essere l'interpollatione almeno d'un giorno senza Comunione.

Se tutte, o alcuna desiderasse per qualche particolare bisogno, o diuozione comunicarsi in qualch'altro giorno, debba in cio dipendere dall'arbitrio del Confessore

Douvanno

Douranno riceuere à tempi proprij secondo l'arbitrio del Prelato il Confessore straordinario, cui tutte potranno espore li proprij bisogni, e saranno tenute almeno di presentarsi.

Auendo alcuna qualche particolar bisogno, le sarà lecito ricercare al Prelato qualche Confessore straordinario; mà dourà poi rimettersi al di Lui arbitrio, quanto alla Persona, che li uerrà destinata.

Degl'Esercitij Spirituali.

Sarà bene, che tutte procurino di fare ogni anno otto, ò dieci giorni d'esercitij spirituali, nel modo, e nel tempo, che dal Confessore, e Superiora uerrà prescritto.

Non li faranno però tutte, ò molte insieme, mà or l'una, or l'altra nel tempo, che saranno meno occupate, ed in modo, che le facende della comunità siano supplite.

Chi non potesse farli tutti otto giorni sequenti, potrà farne un giorno per ciascun mese.

Del essame di Cosienza.

Ogni sera doppò la ricreazione recitaranno unitamente le letanie della B. Vergine, quali finite, e riceuuta la benedizione della Superiora anderanno tutte ò al Coro, ò alla Chiesa à fare l'esame della Cosienza per lo spatio d'un quarto d'ora.

Questo essame basterà si faccia questa uolta sola al giorno.

Della Disciplina.

Solamente ogni Venerdì sera nel tempo, che si recitano insieme le Litanie della B. Vergine, quando non sia Festa, si farà da tutte la disciplina, non però con alcuni stromento, che possa causare il sangue, ma con sole funicelle aggruppate.

Delli suffragij per le Defonte.

Ogn'anno tutte in particolare recitare douranno cinquanta Pater noster col Requiem æternam in fine di ciascheduno per le loro Consorelle Defonte. —

mancata

Mancata poi che sia di vita una loro Consorella recitevanno tutte in particolare per quella cento Pater noster col Requiē in fine d'ognuno, e ciò nello spazio d'otto giorni.

Del Capitolo delle Colpe.

Il Venerdì, quando non sia Festa, terminata l'orazione mentale solita farsi dopo la Compieta, si fava Capitolo, in cui la Superiora ascolteva le colpe delle Religiose, concernenti la trasgressione delle Regole, non quelle, che risguardano la Coscienza, ed aspetano alla Confessione.

Le Religiose si compartivanno in due Classi, un classe diva le colpe un Venerdì, e l'altra il seguente, e cresendo in numero potvanno dividersi ancor in tre classi di dieci Religiose al più per una.

In detto Capitolo la Superiora correggeva in comune, ed occorendo exiandio in particolare li difetti, che fussero corsi, ed asseqneva à ciascuna la penitenza di qualche breve orazione.

Per qualche notabile singolar difetto di qualche particolare potvà prescrivervle qualch'altra ò publica, o privata mortificazione, ò penitenza.

Del Silenzio.

Durevà il silenzio dal segno della dormizione, che si dava la serà sino alla mattina seguente dopo l'orazione mentale. Nel tempo dell'estate sarà pure silenzio dal segno della dormizione del dopo pranso sino terminato il Vespro.

Nella Chiesa, nel coro, e nel dormitorio sarà sempre silenzio; come pure nel Refetorio sino à tanto, che dura il mangiare; onde in què luoghi, e tempi non potva parlarsi, se non per necessità con brevi parole, e voce bassa.

Douva pure ascoltarsi in silenzio la mez'hora di lezione, che si fava la mattina, ed il dopo pranso nella stanza del lavoro.

Del Cibo, e digiuno.

Si cibevanno di carne tutte le Domeniche, li Martedì, e Giouedì; negl'altri giorni douvanno astenersene, fuor che quando fussero indisposte, facessero

rura-

purga, o cadesse in Lunedì, o Mercoledì qualche Festa

Digiunevanno oltre le Vigilie di Precetto tutti li Venerdì del anno, la Vigilia di S. Domenico, e di S. Caterina di Siena, e di più dalla prima Domenica dell'Avento sino al giorno di Natale, come pure la Quadragesima colli due ultimi precedenti ultimi di Carnevale.

Il Venerdì Santo l'osservevanno in pane, ed aqua. Potranno valersi sempre di pane di formento di tutta farina, e di vino sempre addaquato.

Nella Quadragesima potranno valersi dell'Indulto d'ova, e latticini; come pure in tutti gl'altri giorni, ne quali non sia digiuno di precetto, potranno indifferentemente mangiare pesce, o pur ova.

Quando non sia digiuno avranno sì la mattina, come la sera, oltre la minestra, una pitanza di mezza lira di carne, o pesce, o pur due ova, con qualche postpasto di carne, o formaggio, o frutta

Ne giorni di digiuno la mattina al pranso s'aggiungera una seconda minestra, o d'erba cotta, o cruda, o d'altra sorte; la sera poi una collazione, come s'usa comunemente nei digiuni. avvertendo la Superiora ne tempi di freddo di dare qualche cosa di caldo, sebbene in poca quantità

Durante la Reffezione vi sarà lezione di libri spirituali, o vite de Santi.

Leggevanno tutte per ordine una per settimana quelle, che sono capaci.

Dell'Abito.

Vestivanno abito tutto bianco di lana, o mezza lana, come di presente, usando almeno nelle fonzioni nel coro, e nel Parlatorio abito intiero, quale cingevanno con cintura di pelle, portando al fianco un Rosario, o Terzetto d'esso Rosario di puro osso, o legno con Crocetta o' Medaglia al più d'ottone.

Usevanno Camicie di Canape, o lino lunghe a mezza gamba colle quali dovranno sempre dormire, stando cinte sempre al di sopra col

cingolo di S. Tommaso

Sotto l'abito usevanno abiti raddoppiati, come pure pellicce secondo il bisogno di ciascheduna.

Sopra la tunica portevanno un scapulare bianco parimenti di lana lungo avanti, e dietro sino quasi alla misura dell'abito.

Proseguivanno quanto al capo ad usare le bende, golette, e uelo bianco come di presente.

Provedevansi di Cappa nera, quale usevanno nella Comunione, e nelle funzioni publiche di Vestizioni, Professioni, e simili.

Tutti gl'abiti sebbene proprij si tenevanno in una stanza comune sotto la custodia della Vestiaria, chi haueva cura di farli mondare, e rattoppare.

Quelle cose, che senza pregiudizio, et inconueniente possono essere comuni douvanno confondersi insieme per essere dalla Vestiaria distribuite senza far distinzione, e senza ch'alcuna possa dolersi, o pretendere più questa cosa, che quella.

A lauare, ed acconciare gl'abiti, e gl'utensili, si del Reffettorio, che della Sagristia douvanno tutte dar mano, secondo gl'ordini della Superiora, con cui le Vfficiali douvanno intendersi.

Del letto, e Camere

Il letto di ciascheduna douva esser capace d'una sola persona, e ui sarà oltre il Pagliariccio un matarazzo, capezale, e cusino di lana con lenzuola di canape, o lino senza merli, e con coperte ordinarie, conforme al uario bisogno.

Nella Cella, oltre al letto ui sarà una caregha di paglia, o scagno, un inginocchiatorio, e tauolino di legno ordinario; due, o al più tre Imagini di carta senza miniature, e d'ordinaria misura.

Sulla porta non ui sia schiaue particolare, ne si tenga in camera alcuna cosa con chiaue serrata, acciò tutto sia esposto alle Superiore.

Niuna però, fuori di caso di malattia entrar possa nella Cella dell'altra senz'espressa licenza della Superiora, quale uolendo taluolta ~~...~~ ~~...~~, e uisitare le Celle, uada ancor essa accompagnata da due delle più sauie, ed anziane.

Della

Della Ricreazione.

Ogni giorno doppo pranso, ed ancora la sera, quando non sia digiuno vi sarà un'ora di ricreazione, sul principio della quale per un quarto d'ora si dimanderà conto or all'una, or al altra di ciò, ch'è s'è udito nella lezione di Tavola; o si racconterà qualch' esempio di virtù, o miracolo de Santi.

Nel rimanente dell'ora sudetta potrà discorrersi di cose indifferenti per sollievo, avvertendo però, che non vi sia minima offesa della carità, o della modestia.

A niuna sarà lecito di mancare dalla ricreazione senza legitima causa notificata alla Superiora.

Distribuzione del tempo.

La mattina ad ora conveniente secondo le stagioni si suonerà dalla Sagristana il primo segno del coro, a cui tutte si leveranno tosto dal letto, dando dal primo al secondo segno mez'ora di tempo, affinche tutte possano comodamente vestirsi, ed assettare le proprie Celle.

Suonando il secondo segno, tutte anderanno al coro per recitarvi il mattutino, o prima colla mez'ora d'orazione mentale.

Quella finita, sarà finito il silenzio, ed anderanno tutte ai loro impieghi, o alla stanza del lavoro, ove poste che sieno in quiete, una cui sarà dalla Superiora comesso, leggerà per mezz'ora vite de Santi, o almeno libro spirituale, e tutte l'udiranno in silenzio.

Il rimanente del tempo, durando il lavoro, potrà spendersi da ciascuna in recitare, o privatamente, o con l'altre qualch'orazione, o pure ancora in discorsi indifferenti, non mai vani, ed oziosi, tenendo al possibile la mente in Dio, ed esercitandosi in frequenti Jaculatorie.

Ne giorni festivi di Comunione quel tempo dall'un coro all'altro si spenderà in orazioni private, in lezioni divote, e simili esercizij.

Ad ora poi convenevole si suonerà il primo segno di Terza Sesta e Nona, fra le quali s'udirà la Messa, se potrà in quell'ora

auersi il Celebrante, auertendo di dar sempre due segni del Coro, ed almeno un quarto d'ora di tempo fra l'uno, e l'altro segno.

Nella Quadragesima si dira, finita Nona, ancora il Vespro auanti il Pranso.

Finita l'Vfficiatura, suonera il Pranso, durante il quale s'udira in silenzio la lezione, e terminato, ch'abbiano tutte insieme si fara il ringraziamento, et anderanno unite alla Ricreazione in una stanza comune, o pur nel Orto.

Passata un'ora, dal giorno di Pasqua sino alli quatordeci di Settembre si suonera la dormizione, che durera un ora poco piu, e sara all'ora silenzio, dopo la quale suonera il Vespro. Dalli quatordici poi di Settembre sino a Pasqua il Vespro suonera subito dopo la Ricreazione, fuorche nella Quadragesima, che sara gia detto auanti il Pranso; onde dopo la Ricreazione s'andera al lauoro immediatamente.

Fuori della Quadragesima, recitato il Vespro, si ritornera agl'impieghi, o al lauoro coll'ordine medesimo della mattina, sino al primo segno della Compieta.

Ne giorni festiui lo spazio di tempo fra il Vespro, e la Compieta si lasci libero alle Religiose, uadano al Orto, si trattengano in Cella o pur altroue, auuertendo solo d'impiegarlo senza mancare alla Santificazione delle Feste.

Suonata la Compieta pur con due segni, si recitera, e dopo d'essa si fara la mezz ora d'orazione mentale, o reciteransi la terza parte del Rosario.

Dopo questo nelli Venerdi ui sara il capitolo delle Colpe, e poi la Collazione: negl'altri giorni s'andera immediatamente dopo alla cena, o Collazione; indi alla ricreazione, quando non sia giorno di digiuno, il tutto coll'ordine della mattina.

Spirata l'ora della ricreazione, suonera la dormizione e comincera il silenzio, e quando non ui sia ricreazione, il silenzio s'intendera cominciato subito finita la collazione. Dato

Dato il segno della comunione rivolte à qualche Imagine della B. Vergine posta nel Dormitorio reciteranno tutte insieme le Litanie, standosene ogn'una presso la porta della propria cella; nel qual tempo faranno il Venerdì la disciplina; indi riceuuta la benedizione della Superiora anderanno à far l'essame della coscienza, e poi tosto al riposo.

Nella Vigilia de giorni festivi, che dovrà recitarsi il mattutino à mezza notte, s'anticipi la Compieta, e si posponga il segno della Prima, affinche abbiano le Religiose tempo conueniente per riposare.

Da Pasqua sino al giorno de Santi terminata l'orazione, o il Rosario della sera, si dia almeno mezz'ora di respiro, e nel inuerno ancora più, prima di suonare il primo di Mattutino, e stiano all'ora in libertà, e terminato il mattutino uadano alla cena, o collazione coll'ordine sopradetto

Della Clausura.

Se bene non siavi rigorosa clausura, dovranno tuttauia rigorosamente osservarla, così che niuna, ne sola, ne accompagnata uscir possa fuori di què casi, ne quali ciò lecito sarebbe alle Monache stesse.

Precisi gli necessarj Operari, non s'introducano Vomini entro il Conuento, anzi ne pure con tanta facilità s'ammettano Donne, hauendo però riguardo à Dame, à signore ciuili, o alle Parenti.

Douendo entrare il Medico, Chirurgo, o altra necessaria somigliante Persona, la Portinara ne darà auuiso alla Superiora, che unita all' Infirmiera, e ad un altra delle più anziane dourà calare à riceuerlo, ad accompagnarlo oue occorese, e ricondurlo fuori.

Per supplire però alle facende più laboriose potranno tenere in Conuento alcune Serue secolari più ò meno, secondo la possibilità, ed il bisogno; auertendo di sciegliersele d'onesto costume, non maritate, ne Vedoue, e non le lasciando uscir dal Conuento.

De Parlatorij

Ne giorni di Communione stiano chiusi li Parlatorij, ne si permet-

ta ad alcuna riceuer' uisite, se non per qualche particolarissima conuenienza, ò aperta neccessità.

La Portinara, che dourà essere una delle più attempate, e prudenti prima di chiamare le Religiose, che sono ricercate, dourà darne parte alla Superiora, senza la di cui espressa licenza niuna dourà andare al Parlatorio.

Doura pure ogn'una andarui accompagnata, o da una delle Superiore, o da quatro Ascoltatrici à ciò deputate, quali esser' douranno delle più mature, o meglio accostumate, che staranno bensi in qualche distanza, ma però in sito tale, che uedere, ed udir possano ciò, che si dice, e si fà.

Niuna possa spedire, o riceuer' lettere senza prima darle aperte in mano della Superiora, acciò uolendole legga; e sopra di questo inuigili assai la Portinara, affinche niente esca, o pur' entri furtiuamente.

Non possa neruna procurarsi cosa alcuna, ne per se, ne per il Monastero da quelli di fuora senza espressa licenza della Superiora e tutto ciò, che spontaneamente fosse dato alle Religiose in particolare debba mettersi in benefizio comune.

Resta sopra tutto prohibito il procurare ò dinaro, ò altro per li proprij Parenti, o per altri Poueri sotto qualunq pretesto.

La Superiora uisiti almeno ogni sei mesi improuisamente le Celle di tutte, affine di leuarui ogni superfluità.

Della distribuzione degl'Vfficij.

Ogn'anno nella Vigilia di S. Domenico si farà dalla Priora coll'consenso delle Discrete il compartimento degl'Vfficij, come Maestra di Nouizie, Sacristana, Infermiera, Portinara, Vestiaria, Ascoltatrici, e simili; nel che s'abbia molto riguardo alle forze, al abilità, ed alla prudenza d'ogn'una rispetto al impiego, che se li deè commettere.

Non sia lecito a neruna il procurarsi più questo, che quel'impiego, o il ricusare quello, a cui sarà destinata: potrà solo modestamente, e con rassegnazione espore le proprie dificoltà.

In ogni Vfficio una sarà la principale, cui s'assegnarà un'

al

altra, ò più Coadiutrici, giusta il peso, che portava un tal impiego.

Regolarmente tali Uffizi duravanno un anno; ma se tal una sopragiunta fosse da impotenza, o ui scuoprisse tal difetto, che ridondar potesse in disordine, o scandalo, si leverà fuori di tempo, e saravi sostituita qualch'altra.

Le facende più giornaliere della Cucina, Reffettorio, di leggere alla mensa, o al lauoro, di scopare, o simili, saranno prescritte dalla Superiora ogni settimana.

Dell'obligazione delle Regole.

Niuna delle sopraseritte Regole, o Costituzioni obliga sotto peccato, ne pur ueniale, ma però chi, hauendo professato d'osseruarle, le trasgredisce, può, e deè esser còretta, e discretamente penitenziata dalle Superiore.

La Superiora haverà autorità di dispensare per legitima causa in qualunq di queste regole; auerta però di non dispensare mai tutte insieme le sue Religiose, mà solamente queste, o quelle, secondo il bisogno, la discrezione, e la conuenienza da usarsi specialmente colle indisposte, e con quelle, che fatto hauessero particolare fatica.

Dell'accettare alla Religione

Non si riceuano, se non Persone in età di portare il peso della Religione, di legitimo Matrimonio procreate, di buon costume, e sane di corpo, sopra di che si prendano esatte informazioni dalla Priora, e due altre à ciò deputate da tutto il Capitolo.

Per nome di Capitolo s'intendano sempre tutte quelle, ch'anno passati sei anni doppo la Professione.

Rileuando o poca salute, o imperfezione nei costumi, o altro impedimento, non s'accettino, o accettate che siano si rimandino a Casa senz'humani rispetti, sempre però coll'consiglio del Direttore, ed intelligenza del Prelato.

Prese

Prese le neccessarie informazioni, si riferiscano al Capitolo, e s'egli faccia vedere la Persona, che dimanda l'abito, indi amessa alla ballotazione, se riscuoterà almeno un voto più della metà, s'intenda accettata, e potrà esser tosto ricevuta in Convento per cominciarvi in abito di secolare un'anno di prova.

Passato quell'anno, si farà una seconda ballotazione nel modo della prima, e restando accettata se li darà l'abito colle formalità consuete, e principierà dal punto della vestizione l'anno del Noviziato, quale finito, si farà nel modo sudetto la terza ballotazione, e riuscendo sarà amessa alla Professione.

L'anno di prova, e quello del Noviziato potranno prolungarsi ad altri sei mesi, quando vi fosse qualche dubio su la sanità, o sul costume.

Non s'ammetta alla Professione veruna, che non abbia compiti almeno sedici anni d'età.

Nella Professione dovranno fare il solo voto semplice di Castità.

Fatta chi abbiano Professione, non potranno ritornarsene al secolo, mà solo passare à qualche Monastero Claustrale, in cui si professino li tre voti solenni.

Modo di far Professione.

Ad onore del Onnipotente Iddio Padre, Figliolo, e Spirito Santo, e della B.ma Vergine Maria, e di S. Domenico. Io N.N. avanti a voi Priora di questo Convento faccio Professione di voler vivere per l'avvenire sino alla morte secondo la Regola, e Costituzioni del terzo Ordine di S. Domenico, stabilite da Superiori per questo Convento.

Dell'Elezione della Priora.

Alla Superiora si darà nome di Priora, e verrà eletta di due anni, in due anni da tutto il Capitolo, dal quale niuna potrà esser esclusa, se pur ella spontaneamente non rinonziasse il suo voto.

Niuna potrà esser eletta Priora, se non haverà finiti almeno dodici anni dopo la Professione, ma potrà colla licenza del Prelato esser dopo di due anni confermata dal Capitolo.

Compu:

Computate le Religiose del Capitolo, che ballotteranno, quella, nella cui persona concorreranno almeno due voti piu della metà; s'intendeva eletta Priora.

L'elezione si farà nel modo seguente.

Stabilito col consenso del Prelato il giorno dell'elezione, dovrà la Sottopriora il giorno antecedente, finito il pranso, intimare l'elezione per la mattina seguente, ed all'ora solamente potranno le Religiose di Capitolo cominciar à trattare, e discorrere sulla Persona da elleggere colla mira al solo bene spirituale e temporale del Convento, senza passione ed humano riguardo, procurando d'accordarsi almeno in numero di due sopra la metà. La mattina seguente avanti le ballottatrici la Comunione, e s'anticipava la recita dell'Officio, finito il quale, prima d'andar al pranso, si fava la ballottazione; in cui riscuotendo alcuna due voti oltre la metà, s'intendeva eletta, e si parteciapava tal elezione al Prelato, cui s'aspetta di confermarla; e ricevuta la conferma, cominciava a riconoscersi per Priora, e principievanno i due anni del suo governo.

Eletta, e confermata che sara, stabiliva una Vicaria a suo piacimento, che durerà tutto il tempo del governo della Priora; procurando pero questa d'elleggere per Vicaria una Religoosa costumata, e prudente, ed accetta comunemente alle sue Religiose.

Precise le spese minute, e quotidiane, non potrà la Priora conchiudere da se sola nessun negozio, ne fare alcuna prorogazione senza il consiglio delle discrete.

Questo consiglio delle discrete sarà formato dalla Priora, Sottopriora, Vicaria, e cinque altre Anziane di Professione. Crescendo pero il numero delle Religiose sino a ventiquattro, le discrete, oltre le tre Superiore, saranno nove, cioè in tutte saranno dodici.

Quando pero si trattavanno affari di maggior rilevanza, come accettare, o licenziare dalla Religione, o alla Professione; pigliar soldo a livello, o darlo; aquistare, o alienare fondi stabili, o mobili di prezzo, dovrà la Priora convocare tutto il Capitolo, e quando si ne [illegible]

seg[illegible]

seglio, che nel Capitolo vi sarà almeno un voto più della metà, s'intendeva tal negozio concluso.

Della Sottopriora

La Sottopriora veniva eletta con ballottazione nel Conseglio delle discrete, potea però esser eletta una, che non sia di tal numero.

Quella durava un anno solo, mà potea esser confermata ed una, e due volte.

Toccheva alla Priora proporre al Conseglio per Sottopriora quella, che le parevese più à proposito, e posta alla ballottazione, avendo almeno un voto più della metà, s'intendeva eletta; e senz' altra conferma da quel punto comenciava l'anno della sua durazione.

La Sottopriora nel coro, nel Refettorio, e da per tutto avrà il primo luogo doppo la Priora; dietro alla Sottopriora stava la Vicaria, e doppo quella l'altre, secondo l'ordine della Professione, non dell'età.

na
nza
za
con
ene
da
que
enre
au
can
ca
co
an
a
pese
cor
ado
ui
c
o

C – [illegible]

Regole particolari per il Convento delle Terziarie d'Udine.

Della Priora.

La Priora sebbene superiora dell'altre deve di se stessa considerarsi equale, e Madre di tutte; come equale non deve accettare distinzione veruna nel vitto o trattamento, anzi deve dare esempio di puntuale osservanza; come Madre deve trattare con amore, e piacevolezza con tutte, senza usare parzialità con chi si sia, senza stare con sussiego, o procedere con rigidezza, acciò tutte abbiano seco lei confidenza di vere Figlie. Deve concorrer puntualm.te al Coro, al Refettorio, et all'altre Comunità, dare il segno colla mano sul banco di principiarsi l'Officio, quando tutte o la maggior parte delle Religiose siano venute, e dare parim.te il segno di partire dopo finito. così pure il segno della benedizione della Tavola, o di levarsi. Niuna potrà partire da detti Luoghi senza dimandarne col mettersi il secondo ditto della destra alla bocca, la licenza alla Priora, quale coll'abbassare il capo gli darà segno di sì; ma potrà, quando dubiti, chiamare la Religiosa, e ricercarle la cagione per cui vuol partire. Questo pure si farà dalla Sottopriora, o dalla Vicaria in mancanza della Sottopriora. In cella della Priora entrar potranno tutte a parlare a voce bassa dei loro bisogni. La Priora non potrà havere maneggio di soldo; mà però non dovrà farsi minima spesa senza sua saputa; anzi sarà bene, ch'assista in persona colla Sindica alle spese che si faranno, chiamando, s'occorre qualch'altra, ch'abbia pratica: così pure sarà la Priora presente alle riscossioni, che si faranno dalla Cassiera. Ogni mese la Priora chiamerà le Discrette a consiglio, in cui la Sindica leggerà tutte le spese, che si sono fatte nel mese antecedente scritte in libro à posta; e così la Cassiera leggerà tutte le riscossioni e soldo, ch'è venuto, e da chi, e per qual causa, il tutto scritto distintam.te in altro libro, tirando ambedue nei loro libri la summa in fine del mese. Vedendo la Priora qualche difetto d'alcuna Religiosa la correggerà la prima volta amorosam.te à quattr'occhi, la seconda volta in presenza di una o due altre più prudenti, e la terza in publico Capitolo dandole, se occorrerà

qua-

qualche salutare discreta penitenza. Nel Capitolo delle colpe le Religiose staranno à sedere, portandosi una alla volta à piedi della Priora ad accusarsi. Circa li Conseglì delle Discrette doueva tenersi secreto ciò, che si trattervà, s'è cosa, che merità ò possa perturbare la pace, così in tutte le ballottazioni, mai si dica che la tale fù ballottata per il tale Ufficio e non passò, ne chi diede il voto contrario; solamente in caso di ballottare qualche Giouane per la Religione, si dica se fù accettata ò pur no. Ne giorni di digiuno ordini la Priora, che le indisposte anticipino la cena, affinche possano concorrer coll'altre alle Litanie, esame e disciplina. Vada di quando in quando per l'Officine, orto, e Conuento spezialmente sull'ore del silenzio per uedere come si operi e se ui siano inosseruanze, e quando non puo, mandi in sua uece la Sottopriora, ò Vicaria colle quali in questo, et in tutto compartivè douvà il suo peso.

Della Sottopriora.

La Sottopriora, essendo la seconda persona del Conuento non deue di se stessa considerarsi tanto come Superiora, quanto come una Mediatrice frà la Priora e le Religiose, onde deue riceuer tutte, e trattare con tale affabilità, che quelle che non hanno ò non hauessero tutta la confidenza colla Priora possano ricorrer à lei, ed ella parteciparè, ed intercedere ciò che fosse conueniente al bisogno, ed alla quiete delle Religiose. Quando la Priora abbia terminato il gouerno all'ora la Sottopriora diuenta la prima persona, e perciò dourà, e douvà far tutto quello, che s'è detto della Priora, e potranno le Religiose entrare liberamente nella di Lei Camerà à parlare di ciò, che loro occorrerà. La Sottopriora può dare tutte le licenze, quando la Priora sia impedita; anzi sempre può dare certe piccole licenze, come di dare fra pasto di mangiare qualche cosuccia, ò d'altre bagatelle, mà non deue poi estendersi ad altre licenze senza intendersi colla Priora. Lo stesso circa le licenze si deue intendere ancora della Vicaria. La Sottopriora sarà dispensata dal dire le sue colpe in Capitolo, mà però deue interuenirui. Vedendo la Sottopriora, ò pure la Vicaria qualche difetto in qualche Religiosa, deue la prima uolta correggerla ella stessa caritatiuamente, e se ciò non giova, deue auuisar la Priora

acciò vi metta rimedio.

Della Vicaria.

Oltre quello, che s'è detto della Vicaria nelle regole generali, e parlando della Priora, e Sotto-priora, deue notarsi, ch'essendo la Vicaria come la terza Superiora del Conuento, deue e nel Capitolo delle Colpe esser la prima à dirle, ed in ogni altro luogo auere il posto dopo la Sottopriora, ancorche fosse più giouane di Professione dell'altre. Di più ella sarà come la Maestra dell'Educande. Mà s'auuertisca bene, che le Donzelle entrate in Monastero possono esser di due sorte; alcune di pochi anni, ò pure di qualch'età, ch'entrano puramente per esser ben accostumate e queste si chiamano Educande, e queste sole saranno sotto la custodia della Vicaria. Altre sono Donzelle, che uengono in proua con intenzione di ueste l'abito dopo l'anno di prouazione, e queste come sostanzalmente deuono considerarsi come Nouizie, così doueranno stare insieme con quelle sotto la cura della Maestra di Nouizie. La Vicaria dunque aurà la custodia delle sole Educande quali tratterà con carità, e con dolcezza à misura della loro condizione, ed età, senza pigliarsi trauaglio d'auezzarle all'osseruanze della regola, non essendo esse in proua, ne sapendosi ancora quale stato saranno per prendere. Dourà bensì auer tutto il pensiero d'instruirle nel timore di Dio, nelle massime cristiane, nel buon uso, e frequenza de Sagramenti, nella carità di Dio, e del prossimo. Sarà bene, che l'auezzi à concorrer colle Religiose al Coro, ed à tutti gl'eserciʒy di diuozione, non però à Leuarsi di notte ne ai digiuni tutti delle Regole. Insegnerà loro, ò farà insegnare à leggere, scriuere, ed à lauorare secondo il loro stato. Potrà bensì lasciarle praticare colle Religiose; mà però aurà sommo riguardo di non lasciar sapere loro gl'interessi del Conuento, ò parlando con Secolari, non le manifestino. Dourà per quanto le sarà possibile tenerle sotto l'occhio, dormire uicino ad esse, fare, che ricorrino à lei e notte, e giorno in tutti li loro bisogni quali procurerà prouedere prontamente lasciando loro ogni giorno qualche ora di respiro, ed onesto diuertimento. Aurà molta custodia si del sotto, che

tuo

tutta la robba, che portavanno in Conuento, non lasciando, che spendano, riceuano, o diano cosa veruna senza sua licenza, ne che scriuano, o riceuano lettere ò mandino parole senza sua saputa; le accompagnarà ella stessa al Parlatorio, ne mai le lascierà sole, se non colli Parenti più stretti, ò con Persone delle quali potesse intieramte fidarsi, in somma ne auerà quella cura, che si conuiene ad una Madre Maestra, e Custode di più timorata conscienza. Colle Nouizie però, e colle Giouani in proua non lascierà ordinariamte che praticchino, acciò non siano loro di trastullo, e perdimento di tempo; nei giorni però di ricreazione delle Nouizie potrà lasciarle parlare, e diuertirsi con loro di consenso però della Maestra dell'stesse Nouizie.

Della Maestra delle Nouizie.

Questo uffizio douvà darsi ad una delle più timorate osseruanti, e sauie Religiose, che siano in Conuento, dependendo dalla buona coltura delle Nouizie il mantenimento dell'Osseruanza. La Maestra dunq. delle Nouizie aurà sotto la sua custodia non solo quelle, che già hanno preso l'abito per fare doppo un'anno la Professione, ma ancora quelle Giouani, che sono in proua per uestirsi Religiose doppo passato l'anno. Con tutte queste douvà la Maestra portarsi equalmte auezzandole ad una perfetta osseruanza delle Regole, con questa sola differenza, che colle Giouani, ch'entrano in proua douvà non essiger tutto in una uolta, mà andarle auezzando à pocco, à pocco, mostrandosi facile sul principio in dispensarle da qualche rigore della Regola come qualche notte dal Mattutino, dal digiuno qualche giorno, e dissimulando sino che s'usino qualche trasgressione, in cui cadessero. Per altro douvà riguardarle, e custodirle tutte come Figliole, star più che potrà in loro compagnia dormire uicino ad esse, tenerle separate dalle Professe, permettere, che entrino liberamte in Camera sua, quando loro bisogni, accompagnarle, quando siano al Coro, al Reffettorio, e da per tutto, e quando non possa, ricordare, che uadano à due à due con modestia d'occhi, e di portamenti.

Ella sarà la loro Ascoltatrice al Parlatorio, e quando sieno visitate da qualche persona, non perdendole mai di vista, se non per qualche conve-nienza di lasciarle qualche poco sole colle più strette Parenti; prove-deva à tutti li loro bisogni, e spezialm.te in malatia, custodiva fino tan-to, che siano Professe tutta la robba loro portata in Convento, non las-ciava spender cos'alcuna, ne scriver, ne dar ordini senza sua saputa; ne che conversino colle Religiose Professe, e molto meno, che parlino co persone secolari. Intervenivano le Novizze al Coro, al Refettorio, et ad ogni altro religioso esercizio coll'altre Religiose fuorche al Capitolo delle colpe, che la Maestra loro farà à parte; potendo però ancor la Pri-ora fare alle Novizze qualche correzione. Faranno le Novizze à parte l'ora di recreazione, in cui la Maestra procurerà di stare con esse tenen-dole sollevate; mà con proprietà, e senza tumulto, e darà loro ogni mese fuorche nel Avvento, e nella Quadragesima, un giorno di ricreazione, in cui le dispenserà dal digiuno, e dal lavoro, procurando loro qualche distin-zione in Refettorio. Si avverte però, che le professe, quali potranno fare ancor esse almeno quattro volte per anno, e più ad arbitrio della Priora la loro ricreazione, non la faccino insieme colle Novizze; mà in giorni distinti; e così pure s'avverta, ch'andando le Novizze colle Giovani à passeggio nel orto, stiano da una parte, e le Professe stiano da un[...] senz'accomunarsi insieme. Ogni Domenica prima del pranso due Novizze e non vi essendo, due Professe le più Giovani vadano aspergendo coll'aqua benedetta il Convento girando intorno, senza però entrare per le stanze ne particolari, ne comuni, recitando le Litanie della B. Vergine. Quan-do nell'anno della prova scuoprisse la Maestra nelle Giovani, o nel an[no] di Noviziato nelle Novizie qualche infermità, o imperfezione di cos[tu]-mi, che meritasse di licenziarle, ella s'intenda colla Priora, che dovrà chiamare il Consiglio delle Discrete per risolvere col parere eziandio [del] Confessore ciò, che giudicaranno espediente. Prima, che le Giovani ent[...]

in prova si lasciavanno una settimana in libertà di praticare colle Religiose, ed andare per Convento, procurando loro un onesto sollievo; mà compita quella settimana cominciava l'anno di prova, e si regolevanno nel modo sopradetto, facendole in quello vestire modeste, ò di nero, ò almeno di color oscuro senza ornamenti al collo, ed alle braccia d'oro, di seta, e senz'alcuna vanità

Dell' Ascoltatrici.

Quella, che sarà dalla Superiora mandata per Ascoltatrice, dovrà osservare et udire, ma però in qualche distanza, e vedendo, ò udendo qualche cosa, che non sia conveniente, dovrà avvisare doppo la Priora, acciò avvisi, e rimedij. Sopra tutto però si guardi dal publicare per Convento ciò che dire averà udito, che sente parlare alle Religiose dalli Parenti, o altri, che vengono a visitarle, ma osservino il dovuto secreto. L'Ascoltatrice delle Novizie, e delle Giovani in prova sarà la loro Maestra, l'Ascoltatrice dell'Educande sarà la Maestra. La Priora potrà andare a ricever visite senz'Ascoltatrice, ma però quando vada per interessi del Convento conduca sempre seco, o quella, ch'è in Offizio a cui appartiene quel negozio, o almeno alcuna delle Discrete. Così pure tutte l'altre Offiziali, quando vadano per dare qualche breve ordine appartenente al loro Offizio possono andare senza Ascoltatrice; mà parlare in presenza almeno della Portinara. Quand' una sia mandata per Ascoltatrice porti seco qualche lavoro, per non perder tempo, restandosi in ozio

Della Sacristana.

Sarà offizio della Sagristana il suonare all'ore debite i segni del Coro, come pure il segno dell'ora della ricreazione, per suonare il silenzio, e la dormizione. Dovrà la mattina quando vi siano Messe stare vicino alla Sacristia per esser pronta occorrendo, non però stare oziosa, ma lavorando ò per la Chiesa, o secondo le verrà ordinato dalla Superiora. Potrà parlare secondo che bisognerà per il suo uffizio; mà brevemente, e senza far discorsi nè con Sacerdoti, nè con serventi, ne con altri senz'espressa licenza della Priora, nè senza Ascoltatrice. Ella dovrà tener netta, et aggiustata la robba della Chiesa

et in ciò, che non potesse far sola, dimandare aiuto alla Superiora. Se vien do
nata qualche cosa alla Chiesa, deve mostrarla alla Superiora, e poi custodirla com'al-
tra robba; se venisse dato dinaro ò per elemosina, ò per altro titolo, dovrà subito
consegnarlo alla Cassiera, acciò scriva da chi fù dato, e perche. Sarà de... della Sa-
cristana d'andare à svegliare la notte, e la mattina le Religiose, acciò si levino
all'uffizio, e se taluna si lasciasse prender dal sonno dovrà ritornare à chia-
marla; e se scoprisse in alcuna negligenza, ò poltroneria dovrà darne parte
alla Superiora, acciò quella vi metta provedimento. Dovrà ella pure avvisa-
re à tempo la Superiora, acciò faccia provedere le cose necessarie per la Sacris
tia; così pure dilettarsi di coltivare in vasi, ò in qualche parte del Orto fiori,
ò erbe odorifere per ornare gl'Altari; ma però senza spendere in ciò molto
tempo.

Della Portinara.

Niuna deve andare à rispondere alla porta, se non che la Portinara, che dovrà
lavorare, e stare per quanto può in luogo vicino per esser pronta, e se dovesse
se per qualche bisogno stare lontana qualche spazio di tempo dalla portaria
avvisi la Superiora, acciò in tanto sostituisca un'altra, ch'attenda. Se vien di-
mandata una Religiosa, prima d'avvisarla, parli colla Priora, acciò dia licen-
za, e determini l'Ascoltatrice, e poi le chiami tutte due, acciò vadano insie-
me. Se vien domandata una Novizia, ò Giovane in prova, avvisi solam.te
la Maestra di Novizie; se vi è Educanda avvisi la Vicaria, acciò quelle s'in-
tendano colla Priora, che saprà ove sono, e vanno; se vien alcuno à porta-
re soldo, chiami la Cassiera, se à vendere, ò portare robba, chiami la Sin-
dica, e queste parimente s'intendano colla Priora, acciò vada, ò mandi altra
Religiosa con loro. Tutto ciò, che deve uscire dal Convento, o entrar, passi per
mano della Portinara, che dovrà portarlo alla Priora, acciò ella lo dia alla
Religiosa à cui va, s'è cosa particolare, ò lo metta in Comunità, s'è robba,
possa servire à tutte.

Della Cassiera, e Sindica

Le Economé del Convento esser devono due, una col nome di Cassiera, e l'altra [illegible]

titolo di Sindica. La Cassiera deue tenere in consegna tutto il soldo del Conuento nella seguente maniera. Vi deue essere una Cassa forte da mettersi in qualche stanza sicura, e ben serata, la Cassa deue auere tre chiaui d'opera differente, una chiaue starà in mano della Priora, un altra della Sottopriora, e la terza della Cassiera; cosiche non possa aprirsi senza le chiaui, e la presenza di tutte tre. Subito ch'auvà riscossa qualche summa di soldo, douvà la Cassiera più presto che può portarlo in Cassa, se pur non occorresse di spenderlo presto, e notarlo subito riceuto in libro, per potere in fine del mese leggere il tutto distintam.te nel conseglio delle Discrette. Ella douvà pure soministeare di quando in quando soldo da spendere alla Sindica, e notare sù di un libro à parte il giorno, ed il soldo, che le darà, per potere in fine del mese incontrare colla detta Sindica quanto soldo le auerà dato, e quella render conto come l'auerà speso. La Cassiera deue solamente custodire il soldo, riscuoterlo, ed in uece della Prio.a fare le riceuute. mà non deue spendere; com' al'incontro la Sindica deue spendere il soldo, che le uien dato dalla Cassiera. ma non fare riscossioni, e riscuotendo qualche cosa consegnare subito, e dar conto del soldo alla detta Cassiera.

Douerà poi la Sindica tenere di uolta in uolta in libretto à parte conto di quello, che spende, per poter, come s'è detto, in fine del mese dar conto distinto in Conseglio delle Discrette, notando non solam.te le lire, e soldi, che la robba costò, ma ancora quante braccia, quante lire, in quanto numero, ec.... Douvà di più esser pronta à prouedere ai bisogni delle Sorelle e spezialmente di quanto le uerrà ricercato dalla Reffettoriera, e Cuciniera, e procuri, per quan: può d'incontrare il genio dell'altre, o almeno della maggior parte. si nel cibo, che nell'altre cose; mà non faccia però minima spesa senza saputa della Priora.

Trattandosi particolarm.te di spese gr... , o prouisioni, non si fidi di se stessa, ma ricerchi il parere ancora dell'altre, che fossero più pratiche, ed eseguisca puntualmente quanto le verrà ordinato dalla Superiora, e ... stabilito nel Conseglio delle Discrette. Si ricordi però di non dare o per elemosina, o di non fare spesa neppure d'un soldo di proprio arbitrio, come

nu

pure la Cassiera, non essendo esse padrone del dinaro del Convento; mà puram.te Custodi, e Ministre.

Della Vestiaria

Quella, che sarà destinata Vestiaria, terrà in consegna, ed in custodia tutti li drappi, e biancherie si per uso della mensa, e de letti, che per uso delle Religiose; dourà tenere il tutto aggiustato, e compartito ne suoi luoghi, e man[illegible] tenere il tutto acconciato, e netto, auuisando la Superiora per auer aiuto di lauorare, e rappezzare la robba, quando non potrà da se sola: auuertendo, che sarà bene, ch' ogn' una accomodi le robbe proprie in quello, che può, e che sà, senza lasciar questo peso alla Vestiaria. Questa ogni Sabbato nel dopo pranso porterà alla cella di ciascuna Religiosa una camicia, [illegible] letto, e Binda per il capo, se però haueranno bisogno di mutarsi di tutto [illegible], e la Domenica mattina anderà in persona à raccogliere le robbe sporche [illegible] la darà equalm.te Tuttauia se qualcuna per qualche particolare incomodo, o [illegible] auesse neccessità di qualche cosa, di più ò fuori di tempo, non sia la Vestiaria difficile à somministrargliela

[C]ome poi tra le Religiose è osseruabile l'equalità, così sarà bene, che tutte si mutino d'abito ad un tempo medesimo, acciò una non abbia troppa pulizia, e nettezza, ed un' altra non vada con troppa sordidezza; e perciò dourà la Vestiaria e nelle solenità, ò quando alla Superiora parerà tempo portare nel giorno medesimo in Cella à tutte li loro abiti da mettersi cioè gl'abiti di sopra, perche quanto agl'abiti di sotto com' una più dell'altre può esser soggetta al caldo, ò al freddo, così douranno esserle somministrati abiti di sotto secondo il bisogno.

[Pr]ouuedere di abiti nuoui apparteniva alla Priora, a cui la Vestiaria rappresentarà il bisogno delle Sorelle, e dourà poi ella raccogliere gl'abiti vecchi, ò per rappezzarli, o per darli a quelle, ch'auessero uffizij di strapazzo, ò per fare abiti di sotto, ò per farli in pezzi per aggiustarne altri; in somma dourà tener conto di tutto, e procurare, che niente vada à male. Non dourà però pigliarsi libertà ne ella, ne altre di dare ne pure per [illegible]

mosina casa alcuna [illegible] convento senz' espressa licenza della Superiora.

Della Speziara, ed Infermiera.

Sarà ufizio della Speziara il comporre sapendo le medicine, che occorrer potessero alle Sorelle inferme, o almeno di tenere ben custoditi quei medicinali, che fossero in Convento. Dovrebbe pure seminare, piantare, e raccogliere dal orto quelle cose, che bisognar potessero più comunemte per siroppi, per far acque, o per rimedio d'altra sorte. Deve somministrare tutto il bisognevole prontemte all'Infermiera o alle particolari, ch' à lei ricorressero con licenza della Superiora, acciò non entrasse in alcuna o delicatezza, ò apprensione; e deve dar mano, per quanto sarà possibile nella cura dell'Inferme all'Infermiera d'accordo, colla quale procurerà dalle speziarie publiche ciò, ch' in Convento non s'avesse, e ch' [illegible] venisse ordinato.

L'Infermiera poi averà tutta la carità e l'assistenza alle povere ammalate, e inferme colle quali non doverà aversi risparmio, quando sia vero, e reale bisogno riconosciuto per tale dal Medico, ò circa il vitto, o circa i rimedij. Dovrà ella consolarle, tenere mondi, e politi li loro letti, e toglere al possibile ogni mal odore dalle loro stanze, nelle quali potranno ancor l'altre entrare, [illegible] seramente durante la malatia. Occorrendo d'assisterle di giorno, e di notte parli colla Superiora, che dovrà destinare altre, acciò si diano il cambio [illegible] ore per una: così pure se non potesse ella suplire à tutto si faccia assegnare una, o più coadiutrici, acciò mentre una assiste alla Inferma, l'altra possa preparare, e cuocere, o nella cucina comune o in altro luoco, se ciò fosse [illegible], e riscontro necessario. Stia ella atenta d'auuisare à tempo il Confessore, per l'amministrazione de Sagramenti, ed osservi, che la Confessione dell'Inferme si faccia à camera aperta, stando però ella, o altre, in tale distanza di non udire parola veruna. Invigili pure che le Sorelle, quali visitare dovranno almeno una volta al giorno l'Amalate, non si trattengano in numero nella stanza in ciarle[illegible] con disturbo dell'Inferma, e perdimento di tempo, anzi l'istesse [illegible]

ere, o altre destinate a tenere loro compagnia, procurino di stare occupate in qualche lauoro. In caso poi di male attacaticcio tenga à parte la ro... dell'inferma, acciò non si comunichi ad altre somigliante infezione.

Della Refettoriera, e Panatiera.

L'ufizio della Refettoriera sarà il preparare à tempo mattina, e sera le mense, lauare, e tener mondi le pasade, bicchieri ed ogni altra cosa, che seruir dee alla tauola, distribuire il pane, frutti, ed altre cose, che non bisognassero passare per mano della Cuciniera; auuisare à tempo la Panatiera quando il pane sia per mancare, acciò possa prendere le sue misure di farlo; e questa inteso il bisogno, dourà il giorno auanti preparare la farina, fare la consueta separazione, di più fare in ora propria il lieuito, ed auuisare la Superiora, acciò dia ordine à quelle, che deuono aiutarla in fare il pane. e la stessa Panatiera dourà chiamare a tempo le sorelle destinate ad aiutarla, e sul atto di fare il pane intuonare almeno una parte di Rosario, acciò mentre le mani oprano ancora la lingua preghi, senza perdere inutilm.^te^ quel tempo, e spezialm.^te^ s'all ora sia tempo di silenzio. Se poi per la fatica di fare il pane, alcuna si sentisse bisogno, ricorra alla Superiora, che le conceda una parca collazione. Dourà pure la Refettoriera mutare à tempo le touaglie, e touaglioli, quando quelli siano sporchi, portandoli alla Vestiaria, che deue auere in consegna tutto, e facendosene dare altretanti di netti.

L'uffizio della Dispensiera deue esser compartito fra la Cuciniera, e la Refettoriera, acciò l'una, e l'altra prender possa dalla Dispensa ciò, che è neccessario per la Cucina, o per il Refettorio. Tutte due douranno auuisare à tempo la Sindica acciò prouueda del neccessario, e stare atente che ciò, che si consuma nella dispensa, non uada à male.

Della Granerista, e Canevara.

La Granerista dourà tenere in consegna, ed auere cura del formento, et de...

Biade del Conuento, acciò non uadano à male, ò per la polvere, ò per altra causa, uoltandole in tempo di caldo, e facendo tutto ciò, che può giouare per conseruarle. Douerà tener conto di quante misure entrano, e di quante ne darà fuori; e particolarm.te del formento, ò altro, che darà à macinare, e poi riceuere, e custodire la farina macinata.

Succorrendo di uendere formento, o altro ella assisterà à far misurare; mà il soldo che cauerà, douerà subito consegnarlo alla Caniera con dirle cosa, e quanto hà uenduto, ed à che prezzo; però ch'ella non deue uendere, ne serrare alcun contratto senz'ordine del Conseglio delle Discrete, e senza comando della Superiora. Quest'istesso si douerà fare circa il uender uino dalla Caneuara, quale douerà con ogni possibile diligenza custodirlo, stare attenta, che non patisca, procurare à tempi debiti li trauasi, che fossero neccessarij. Douerà ella pure mattina, e sera cauare il uino per la tauola, dandone il bisogno alla Refettoriera, che douerà custodire quello, che resta d'una tauola all'altra. Douerà pure la Caneuara cauare il uino per li Operarij, ò per altri bisogni, e darlo à quelle, che sono negl'uffizij. Non douerà poi ella bere, ne dare da bere ad altre, che non auessero licenza dalla Superiora, e s'auesse dubio di questo, dimandi alla Superiora per assicurarsi.

Del Ortolana.

Douerà destinarsi per Ortolana una, che sia più pratica, acciò semini, e pianti à tempo proprio, ciò, che può bisognare per il Conuento, e che ui sia in ogni staggione erbaggi per uso delle Religiose. Per quelle opere, che non potesse fare da se sola, deue intendersi colla Superiora per auer aiuto ò di altre Sorelle, ò di gente secolare; meno però che sia possibile, s'introducano uomini à lauorare, ed ancora s'auerà auertenza di non ualersi di Donne, se non che timorate di Dio e prudenti. Con queste pure non douerà l'Ortolana trattenersi in ciarle

e

e spezialm.te cogli uomini; mà ordinare loro in poche parole ciò, chè hanno à fare, senza fermarsi con loro. Ella dovrà raccogliere i frutti maturi, e portarli alla Dispensa, senza mangiarne, nè darne ad altri senza licenza, così pure li erbaggi, ò altre cose staggionate dandone parte alla Superiora, acciò dia gl'ordini à chi s'aspetta, e conforme al comando di quella li anderà somministrando alla Cuciniera, e Refettoriera.

Della Cuciniera. Dispensiera.

La Cuoca dovrà preparare il vitto per le Sorelle con carità, e nettezza; dimanderà, e riceverà dall'Ortolana gl'erbaggi, dalla Sindica le provisioni avvisandola à tempo di ciò, che bisogna, e prenderà dalla Dispensa, di cui ancor ella avrà la chiave, ciò, che se occorerà. Ogni giorno anderà à ricever gl'ordini dalla Priora di ciò, che dovrà dare di minestra, ò di altro, senza usare parzialità con chi si sia; mà se qualche cosa fosse nociva, o non piacesse ad alcuna, ella farà volentieri la carità di prepararle qualch'altra cosa; mà il tutto colla licenza della Superiora che non può far sola si farà assegnare una compagna con cui compartirà la fatica. Sopra tutto procuri il risparmio possibile di legni, oglio, e di tutto quello, chè passerà per le sue mani, che niente vada à male, e di ciò, ch'avanza, ò può andar di male, avvisi la Priora, acciò le faccia dare per elemosina dalla Portinara, ò disponga come meglio le pare.

[illegible]

[illegible]

Ill.mo e R.mo Monsig.r Paca

Essendo seguito un' amichevole accordato trà il Mol. R.do S. P. Bortolamio Capello Parocho di S. Giorgio di q.ta Città, e le RR. M.M. Terziarie del Monastero di S. Catterina da Siena pure di q.ta Città d'occasione della nuova Chiesa eretta assieme con la fabrica del Monastero med.mo vengono da ambe le parti concordem.te umiliate a riflessi di V.S. Ill.ma e R.ma l'infrasc.te Capitolaz.ne dell'accordato sudetto d'la necessaria approvazione, supplicandola insieme ad interporre l'auttorità sua, e Patriarcal Decreto affinche ne tempi avvenire venghino q.te inviolabilm.te osservate anco da respettivi Successori. Che della Grazia &.

1.mo Che nella nuova Chiesa pred.ta possano le R.de Monache Terziarie sud.e far celebrare in cadaun g.no dell'anno quante Messe basse a lor piacerà.

2.do Che nel g.no del Titolare d'essa Chiesa, e della Solennità dell'altro Altare possano esse R.de M.M. far cantar Messa, e far qualung. Funzione, e celebrar Messe a piacimento, e nel g.no di Tumulazione di Cadaveri; e lo stesso nel g.no del Vestir, e Professar.

3.o Che d.te R.de Terziarie ne g.ni Festivi non possano invitar alla S. Messa col suono delle Campane; che terminato il suonar del Mattutino del Duomo.

4.o Che d.te R.de Monache non possano ottener Indulgenze d'la lor Chiesa, che d'il g.no del suo Titolare, e d'la Solennità dell'altro Altare.

5.to Che le stesse non possano far alcuna Funzione, e Solennità, che nei g.ni eccettuati, ed espressi nei premessi Capitoli.

6.to Che nella Sepoltura del Monastero non possa seppelirsi alcun Cadavere delle non Professe, Educande, e Serventi, che con previa licenza del Sig. Pievano, salve sempre nella Tumulazione fuori del Monastero, ed in qualung. caso di trasporto di Cadaveri fuori del suo recinto le raggioni, e diritti Parochiali, e salvi pure gl'Emolumenti d'esso Sig. Pievano nel caso di sua licenza come sopra.

7.mo Che nella Chiesa delle RR. M.M. sud.te non abbia ad esser fatta alcuna sepoltura, ne ad esser ricevuti Cadaveri in deposito.

8.vo Che in detta Chiesa non abbino ad esser amministrati Sacramenti, che alle RR. M.M., Educande, e Serventi, ch'abbitano nel Monastero, che venghino al Fenestrino.

9.^{no} Che portandosi il Sig. Pievano a celebrar in d.^{ta} Chiesa la S. Messa, sarà sempre accettato.

X.^{mo} Che le R.^{de} Madri abbino a riconoscer perpetuam.^{te} il Sig. Pievano con la prestazione degl'Emolumenti, cioè un scudo della Croce, et un candellotto d'una libra tanto in occasione del vestir l'abito, quanto della professione di cadauna, e la solita elemosina di lire una, e soldi dieci, ed una candella di mezza libra in occasione di funerali; avvertendo, che la funzione di g.ti, ed altre dell'anno, e settimana santa doverà farle il R.^{do} Confessore, senza l'intervento del Sig. Pievano

Die Ianuarij 1746
Utini in Palatio Patriarchali.

Monsig.^{r} Ill.^{mo} e R.^{mo} Daniello Delfino Patriarca d'Aquileja veduta, e maturam.^{te} considerata la premessa Convenzione, et accordato nelli predetti Capi esteri, stante il consenso delle parti, hà quelli approvato, confermato in tutte le sue parti, interponendo il suo Giudicial Decretto p. la sua perpetua, ed inviolabile osservanza con etc. In fede

{Daniello Patriarca d'Aquileja.

Concordat cum originali etc. ita est.
Io Bap.ta Coronella L.o Cancell.^{ij} Patriarchalis Aquil.

Capitoli Parrochiali

NOI FILIPPO NANI

Per la Serenissima Repubblica di Venezia &c.

Luogotenente Generale della Patria del Friuli

Quantunque sia stato da Noi proveduto col terzo Capitolo del Proclama Nostro 29: Mag.o p.p. affinchè abbiano ad esser rispettati i Monasteri di Religiosi, e Religiose, senza, che abbia alcuno ad avicinarsi con giuochi, suoni, e canti nè con alcun altra azione, che recar possa molestia, disturbi, e scandali; ad ogni modo veniamo a rilevare, che vi siano certe Persone, che ardiscano di trasferirsi in onta, e sprezzo al divieto sudetto nelle Vicinanze, ed a vista del Monastero di S. Catterina da Siena detto de Poverelle di q.a Città, con tali licenziosità promovendo risse, contrasti, e scandali colle loro bestemie, scandalose parole, ed espressioni; nè volendo Noi tollerare più oltre un tale abuso; facciamo intendere, e sapere

Che chiunque ardirà in avenire di trasferirsi nelle situazioni sud.e con giuochi, Suoni, o Canti di qualunque sorte si di giorno, come di notte, o a praticare al Monastero sud.o alcuna molestia, o disturbo, in pena di Corda, Prigione, ed altre ad arbitrio Nostro, col riguardo alla qualità delle Persone, e della trasgressione, al di cui oggetto, e per la sua esecuzione veggieranno anche li Ministri Nostri per la scoperta dei Trasgressori.

Ed il pnte sarà pubblicato, ed affisso in luoco Cospicuo al Monastero sud.o per la sua esecuzione, ed osservanza in quorum &

Udine 3: Luglio 1784.

Filippo Nani Luog.t

Il Canc.o Pret.o

1784 · 3 · Luglio Proclama

In esecutione alla sud.ta veneranda commissione politica io sottoscritta Priora del Ven.do Monastero di S.ta Catterina da Siena d.to delle Poverelle rese le Mansionerie, anniversarij, ed obligi di messe spettanti a questa nostra Chiesa, con il numero delle messe accertate giusto la sud.ta Stampa, dichiarando d'esser tutto senza omissione compreso; come segue:

Mansioneria del q.m Ill.e M. R.o P. Gio: Batta Spettinello ordinata con suo testamento 12 Agosto 1720 di messa una per ogni festa di Precetto, lasciando a tal effetto ƒ 700: di capitali livellarij, che rendono in anno — ƒ 21:

Mansioneria del q.m R.o P. Gregorio Contone, instituita con ins.o 15 Feb.ro 1725 di messe 4 per s.na, ora ridotte (stante la perdita di qualche Capitale subordinato) al n.o di tre per s.na per forma di decreto Patriarcale 22 X.bre 1748 li Capit.li livellarj restati sono di ƒ 1044, che rendono in anno — ƒ 286:8:

Mansioneria che serve in parte d'onorario al R.do Sig.r Confessore pro tempore di d.to Monastero (instituita dalla q.m N. S.ra Bernardina Paduani con ins.o p.mo Luglio 1748 di messe sei per s.na perpetuamente, ed in più obligo alle suore del Monastero di recitar ogni anno, nel giorno anniversario della Morte di d.ta S.ra l'offizio intiero dei defonti, contando a tal effetto ƒ 3000: — che sono investiti in tanti capitali livellarj, che rendono in anno — ƒ 213:—

Finalmente altra Mansionaria di messe seij una
sendo l'intentione di Persona benefattrice di d.to Venerando
Monastero, e che li suoi anche sellenbre passato a cesso diversi
Capitali Livellarij p la summa di £ 3000:-, che rendono
in anno —————————————————— £ 182:10
Legato del q.m R.do D. Natale Michelone ordinato in suo
Testamento 12 agosto 1722 di messa una al mese, e lasciò
p ciò un capitale livellario di £ 1200, che rende in anno £ 62:-
Altro Legato della q.m S.ra Adriana Botta ordinato con
suo Testamento 14 Giugno 1752 di messa una al mese
perpetuamente
Questa sig.ra lasciò erede universale il Monastero
di Capitali Livellarij in la somma di £ 6299:3:11, che
rendono in anno ——————————— £ 1584:9:
Le sud.te Rendite sono amministrate dalle R.R. M.M.
econome del Monastero, quali d'anno in anno rendono
conto alla Superiora con l'assistenza de S.S. N.N. Sig.ri Sindici:
Le messe avventizie celebrate nel passato Quinquennio
cioè dall'anno 1761 inclusive sino ultimo Xbre 1765
sono in n.o 325 parte a £ 40, parte a £ 24, e parte a £ 25
l'una; non potendosi p mancanza di esatte memorie
particolarizzar il respettivo numero delle messe pred.te
Tanto affermo con mio giuramento
Io - - - - - - - - -

1761. 16 xbre

Piano di sistemazione economica pei due Collegii di S. Catterina da Siena, e di S. Domenico insieme riuniti Formato per Ordine di S. Ecc.za Rev.ma Mr Baldassarre Rasponi Arcivescovo di Udine Abate di Rosazzo, Cavaliere dell'Ordine R. I. della Corona di Ferro, Conte etc. etc.

Udine 1 Marzo 1809.

Onorati dal Comando di V. E. R.ma noi sottoscritti di prendere in diligente esame i rapporti economici delle RR. MM. Poverelle, e delle RR. MM. Domenicane a quelle per Sovrana deliberazione nello stesso Monastero riunite, per poi proporre un piano, che salvi i dovuti riguardi delle une, e dell'altre, e che quindi concur possa a consolidare più sempre tra quelle virtuose Persone quella scambievole armonia, che è il pio scopo delle tenere cure di V. Ecc.za; dopo varie sessioni tenute tra di noi, e dopo aver anche sentiti i sentimenti delle Religiose, abbiamo il conforto di proporre i seguenti Articoli colla più dolce lusinga, che sieno per essere opportuni a conseguire l'intento bramato dal paterno cuore di V. Ecc.za

Articolo 1º Che le RR. MM. Domenicane seguitino a vivere riunite alle RR. MM. Poverelle in perfetta Comunità per riguardo alla Tavola, ricevendo cioè nel Refettorio comune quello stesso trattamento, che sono solite di avere le Poverelle, lasciando sì le une, che le altre gli avanzi a disposizione della Comunità.

2.do Che se le Domenicane per accidentale, ed abituale indisposizione o bisogno bramassero qualche particolare vivanda a proprie loro spese proveduta, o dai proprj parenti ricevuta in dono, venga questa nella comune Cucina apprestata, ben inteso, che, desiderandolo quella, o quelle Religiose, che si trovassero incaricate della Cucina, debba una delle Domenicane assister alla Cucina medesima per tali particolari vivande.

3.zo

3.zo Che resti a carico totale delle Domenicane non solo ogni particolare vivanda, di cui abbisognassero, come al n.o 2.do, ma altresì ogni spesa loro occorrente di lume particolare, di Medici, Medicinali, Vestiario, Biancheria da Letto, e da Tavola, Sapone, e proprio Funerale; come pure, che resti a loro proprio vantaggio il lucro de' loro proprj lavori.

4.to Che avendo in vista, che non venga in modo alcuno sbilanciata l'economia delle Poverelle, le di cui rendite pur troppo si sa esser molto ristrette, per la Tavola come al n.o 1.o, fuoco necessario per riscaldarsi l'inverno, e pel bucato da farsi colla possibile economia, e coll' avvertenza, che si colgano per riscaldar l'acqua le ore, in cui si prepara il pranzo comune, per manutenzione di Fabbrica, e spese di Chiesa in quanto non è proveduto al n.o 5.to etc. le Domenicane paghino anticipatamente di 6 in 6 mesi colla Pensione, che ricevono dal R. Demanio in ragione di soldi V.ti 36 al giorno, sono V.te ₤ 657. all' anno.

5.to Che a sollievo delle Poverelle, i cui lavori si fanno in vantaggio del Monastero, abbiano quindi in poi a restar egualmente divisi i pesi delle ubbidienze tra esse, e le Domenicane a norma delle forze, ed opportunità di ciascuna; dovendo anzi sì la Domenicana, che la Poverella, che si troveranno incaricate dell' uffizio di Sagrestane, essere del pari incaricate di racconciar la biancheria della Chiesa, e Sagri paramenti.

6.o Che accrescendosi notabilmente il disturbo al R.do Sig.r Confessore coll' essere accresciuta la Comunità, abbiano le Domenicane a contribuire per aumento della solita di Lui Pensione V.te ₤ 20: all'anno per caduna.

7.o Finalmente che se S. Ecc.za Rev.ma crederà bene di adottar questo Piano Economico, che noi sottoscritti ci onoriamo di rassegnarle in rispettosa ubbidienza agli ordini dalla prelodata Ecc.za Sua ricevuti, o di alterarlo, e riformarlo, come vedrà esser più opportuno, ciò che verrà da S. Ecc.za fissato e stabilito, servir debba di base ferma ed irremovibile per l'avvenire, e non s'abbia più a farvi alterazione veruna.

Pietro Can.co Braidi
Alessandro Bartagna Curato
Bortolamio Moroldi
Fabio Gallici

Io S.r Maria Luigia Sbrojavaca Priora
S.r Geltruda Mansica Vicaria
M.a Elena Grigoni Discreta.
M.a Rosa Locco Discreta
M.a Matilde Rimini Discreta
Anna Geltruda Cavassi Discreta

iora

1761. 16 xbre